



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "Don F. Mottola" di TROPEA
Via Coniugi Crigna – Cap. 89861 – Tel. 0963666418
<https://istitutocomprensivotropea.edu.it>
vvic82200d@istruzione.it - vvic82200d@pec.istruzione.it
C.M.: VVIC82200D - C.F.: 96012410799



Tropea, 12 gennaio 2023

Circ. n. 197

Al Personale docente e ATA
e.p.c. al Direttore S.G.A
All' albo/Atti

Oggetto: disposizioni organizzative relative alle assenze del personale docente e ATA- invalidi civili e trenta giorni di cure -

Con la presente circolare si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze

I lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 50% possono fruire di un congedo annuale **di massimo 30 giorni**, anche frazionabili, **per cure legate alla propria invalidità**. La materia è disciplinata dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 119 del 18/07/2011, attuale norma di riferimento.

Per fruire dei giorni devono rientrare nella fattispecie tutte quelle **prestazioni terapeutiche** che, diverse da mere somministrazioni di farmaci o accertamenti semplici sia pure finalizzati a cure (quali, ad es. esami ematologici e similari), **richiedono l'intervento di struttura sanitaria specializzata o di personale sanitario che somministri la cura**.

PER FRUIRE DEL CONGEDO L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE AL DATORE DI LAVORO:

- domanda con l'indicazione dei giorni di congedo che si intendono fruire;
- richiesta del medico ASL o medico di base ovvero struttura sanitaria pubblica o convenzionata che attesti la *"...necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta..."* (art. 7, comma 2, d.lgs. n. 119/2011). Nella richiesta deve, infatti, essere evidente la necessità di effettuare queste cure e la relazione con le patologie di cui il lavoratore è affetto e che sono alla base della riconosciuta invalidità superiore al 50%.
- idonea documentazione che certifichi, **al rientro in servizio**, l'avvenuta sottoposizione alle cure (art. 7, comma 3, d.lgs. n. 119/2001): **attestazione rilasciata dal sanitario o dalla struttura che ha eseguito la prestazione che indichi i giorni di sottoposizione alle cure**. Quando si tratti di un ciclo di cure, cioè di un "unico" trattamento terapeutico comprensivo di prestazioni continuative protratte nel tempo, è possibile produrre anche una "attestazione cumulativa" dell'avvenuta effettuazione della cura (cioè, un'unica attestazione con indicazione dei singoli giorni in cui è stata erogata ciascuna prestazione).

Dalla normativa richiamata è chiaro come i 30 gg. non spettano solo perché si ha una invalidità superiore al 50%, ma deve esserci anche il ricorso a **prestazioni terapeutiche che richiedono l'intervento di struttura**

sanitaria specializzata o di personale sanitario che somministri la cura con un iter ben preciso come sopra descritto.

La misura, quindi, offre ai lavoratori invalidi civili con percentuale di riduzione della capacità lavorativa sopra il 50%, di assentarsi per 30 giorni all'anno per cure. Quando si parla di anno ci si riferisce all'anno solare., vale a dire, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuna annualità.

Si ricorda che il congedo **non rientra nel periodo di comporta**, ma segue comunque il regime economico della malattia: il congedo viene retribuito secondo il regime economico delle assenze per malattia ai sensi dell'art. 17, comma 8; **ai dipendenti pubblici si applica, per i primi 10 giorni di malattia, la decurtazione prevista dall'art. 71 del Decreto-legge n. 112/2008.**

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Francesco Fiumara

(firmato digitalmente)